

Avv. Gianpaolo Galopin
patrocinante in Cassazione
Via Armistizio n. 9 Cormons (GO)
Tel.- Fax 0481 / 639705

TRIBUNALE DI GORIZIA

RICORSO PER L'OMOLOGA DI UN ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

MODIFICATO

**Ex artt. 67 e segg. D.Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza)**

Per **Cechet Mauro** (c.f. CCHMRA63B21E098T), nato a Gorizia il 21.02.1963 e
Deffendi Rosina (c.f. DFFRSN39L45I0400), nata a San Michele al
Tagliamento (VE) il 5.07.1939, residenti a Fogliano Redipuglia (GO) via
Piemonte n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Galopin, cod. fisc.
GLPGPL64M14D014G, con studio in Cormons (GO) via Armistizio n. 9, ove
hanno eletto domicilio ai fini del giudizio, come da procura in calce al ricorso
dd. 30.11.2023 (recapito ai fini delle comunicazioni della Cancelleria fax
0481.639705, indirizzo P.E.C. "gianpaolo.galopin@pecavvocatigorizia.eu")

CON L'AUSILIO

del Professionista **AVV. MARCO MIZZON** con funzione di Gestore della crisi,
nominato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia

PREMESSO

Con istanza ex D.Lgs n. 14/2019 trasmessa via pec in data 20.07.2023 gli
odierni ricorrenti richiedevano la nomina di un professionista svolgente
funzioni di O.C.C. al fine di poter usufruire delle procedure per risolvere la
crisi da sovraindebitamento previste nel nuovo Codice della crisi (doc. 1);

Con provvedimento dd. 21.07.2023 la C.C.I.A.A. Venezia Giulia indicava
quale professionista incaricato l'Avv. Marco Mizzon (doc. 2).

1) SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



Presupposto oggettivo - I ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2 comma 1 let. c) del D. Lgs. n. 14/2019, inteso quale inadeguatezza dei flussi di cassa attuali e prospettici attribuibili al nucleo familiare a far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte.

Il sig. Cechet e la sig.ra Deffendi, madre di Cechet Mauro, presentano un'esposizione debitoria complessiva nei confronti di BCC NPLS 2020 S.r.l. pari ad € 71.223,60 come da atto di precetto notificato agli stessi in data 24.11.2022 (doc. 3). Il debito origina dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2009 per la somma di € 120.000,00 in linea capitale, per il quale venne iscritta ipoteca volontaria presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone sull'immobile sito nel comune di Fogliano-Redipuglia P.T. 371, c.t. 1°p.c. 194 fabbricato e corte, in proprietà pro-quota degli odierni ricorrenti (rispettivamente $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$) quali parti mutuatrici e di Cechet Paolo per la quota di $\frac{1}{4}$ quale datore di ipoteca.

Nelle more la creditrice ipotecaria BCC NPLS 2020 S.r.l. ha instaurato innanzi al Tribunale di Gorizia procedimento di esecuzione immobiliare n. 28/2023 RG ES. per cui si è tenuta udienza di vendita in data 28.11.2023. In seno a tale procedura è stata predisposta una perizia che attribuisce al bene un valore di vendita giudiziaria pari ad € 89.000 (doc. 18).

Si precisa, inoltre, che sull'unità immobiliare oggetto della presente procedura, nel 2017 è stata accolta la richiesta, promossa dall'avvocato di intavolazione di ipoteca giudiziaria con riferimento alla quota di $\frac{1}{4}$ della P.T. 371 Fogliano, quale accessoria c.t. 1, in ragione del Sig. Cechet Paolo, per una somma pari ad € 1.500,00.

Inoltre, con riferimento alla procedura esecutiva R.G.E. 66/2019 dinnanzi al Tribunale di Gorizia promossa da _____ nei confronti del Sig.

_____ si precisa che la predetta procedura è stata dichiarata estinta ed è stato ordinato dal Giudice dell'esecuzione la cancellazione del pignoramento immobiliare a peso della quota del Sig. Cechet Paolo della P.T. 371 Fogliano, c.t. 1, p.c. 194 (doc. 4)



Infine, nel 2022 è stata accolta la prenotazione del diritto di ipoteca giudiziale a garanzia del credito a favore dell'avvocato _____ pari ad € 7.000,00. a peso della quota di $\frac{1}{4}$ della P.T. 371 Fogliano, c.t. 1, p.c. 194 di proprietà del Sig. _____. Si evidenzia che per il presente credito, il Sig. _____ aveva predisposto con l'avvocato _____ un piano di rientro, che ad oggi sta rispettando (doc. 5).

Cechet Mauro e Deffendi Rosina, a fronte di un così rilevante debito, non possiedono altri beni immobili, oltre a quello pignorato costituente abitazione principale.

Gli stessi possono contare unicamente sul reddito da pensione conseguito dalla Sig.ra Deffendi Rosina, pari ad € 1.415,00 mensili, che è anche intestataria di un'autovettura FIAT Panda 169 AXF1A 08, targata _____ (doc. 6).

Si precisa che il Sig. Cechet Mauro, di anni 60, allo stato attuale, è disoccupato e vista l'età del medesimo, risulta molto complessa la ricerca di una stabile occupazione lavorativa,

La posizione debitoria dei ricorrenti può essere così riassunta :



Sussiste pertanto il perdurante squilibrio tra le pendenze descritte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le modalità richieste.

Presupposto soggettivo ed assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69

D. Lgs. n. 14/2019

L'art. 2 comma 1 lett. c) CCII destina le procedure da sovraindebitamento a favore del consumatore e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre forme liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. I ricorrenti rivestono la qualifica di consumatore sia al momento di presentazione della presente domanda che in quello di assunzione delle obbligazioni oggetto del presente piano.

L'art. 66 del D. Lgs. n. 14/2019 riconosce, inoltre, la possibilità ai membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovra indebitamento, posto che l'esdebitazione di un solo componente del nucleo familiare potrebbe non risolvere il problema del sovraindebitamento dell'intera famiglia.

Sussistono nel caso di specie le condizioni di accesso alla procedura, considerando altresì che :

- i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

-gli stessi espressamente dichiarano di non avere mai effettuato atti in frode ai creditori ed hanno fornito al Gestore della crisi, per il tramite dello scrivente procuratore, tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

2) LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO



Il Cechet Mauro e la Deffendi Rosina, nel lontano 2009, avevano stipulato il suindicato contratto di mutuo fondiario con l'allora Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, per supportare economicamente la famiglia del Sig. _____ la

quale stava attraversando un periodo economico e finanziario non florido, causato principalmente dalla moltitudine di debiti contratti da

Di fatto, il Sig. _____ per sanare i suddetti debiti e, al contempo, sostenere la propria famiglia, si è rivolto alla _____ per ottenere un sostanzioso aiuto economico.

Fino agli inizi del 2017, i ricorrenti con l'ausilio del Sig. _____ avevano pagato regolarmente, con cadenza mensile, le rate pattuite, adempiendo così al contratto stipulato; ma poi, l'addivenire di ulteriori complicazioni economiche familiari del Sig. _____ e, quindi, la mancanza di entrate economiche utili ad aiutare _____ ad adempiere al contratto stipulato, insieme ad ulteriori fattori economici e non, comportarono la mancata corresponsione di quanto dovuto da parte dei ricorrenti.

Nel 2018 veniva conseguentemente notificato ai ricorrenti, da parte della creditrice precedente, l'atto di precetto dd. 02.10.2018. A seguito della suddetta notifica, i ricorrenti si attivarono immediatamente per trovare una soluzione stragiudiziale e bonaria con la Banca evitando così di incorrere in una possibile procedura esecutiva che avrebbe portato alla perdita dell'immobile, ad oggi costituente abitazione principale dei ricorrenti.

I ricorrenti, supportati economicamente dal Sig. _____ riuscirono a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca creditrice, attraverso un piano di rientro dal seguente tenore:

- un primo bonifico di € 10.000,00 nel gennaio 2019;
- successivamente, una serie di versamenti mensili da € 800,00 fino a dicembre 2019 e poi, da gennaio 2020 versamenti da € 1.000,00.

Come si evince dalla documentazione allegata sub. 8), i ricorrenti con l'ausilio del _____ hanno versato la somma di € 30.000,00 ma, a partire dal mese di



giugno del 2021 per una moltitudine di fattori - quali la perdita del lavoro, la situazione economica personale familiare stagnante, la perdita della propria casa familiare, la pressione fiscale ed i devastanti effetti dell'emergenza epidemiologica - il contributo economico del _____ venne meno e, di conseguenza, i ricorrenti non erano più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nel suindicato accordo.

Diligenza nel fare fronte ai debiti

Come affermato al punto 2) del presente atto, i ricorrenti hanno tentato di far fronte al proprio debito attraverso la stipulazione di un accordo con la banca creditrice e, per quasi 3 anni, hanno sempre corrisposto quanto pattuito; ma con il passare del tempo le prospettive di rientro non erano più sostenibili, in quanto l'accordo prevedeva rate di € 1.000,00 mensili, a fronte del fatto che il Sig. Cechet Mauro, come detto in precedenza, è disoccupato e la Sig.ra Deffendi percepisce una pensione di € 1.250,00 (doc. 9).

Di fatto, l'unica fonte di reddito diretta è la pensione della Sig.ra Deffendi.

Inoltre, come si evince dai certificati dei carichi pendenti tributari (doc. 10), non risultano nei confronti di entrambi i ricorrenti pendenze. Cechet Mauro e Deffendi Rosina inoltre non hanno contratto negli anni altri finanziamenti o richiesto prestiti ad Istituti di credito.

3) COMPOSIZIONE DEL DEBITO

3.1 Debiti con privilegio ipotecario

I debiti garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà degli odierni istanti sono complessivamente pari ad € 79.723,60 di cui € 71.223,60 a favore di BCC NPLS 2000 srl (ipoteca di primo grado), l'avv. _____ per € 1.500,00 (ipoteca di secondo grado) ed € 7.000,00 in favore dell'avv. _____ (ipoteca di terzo grado).

Per quanto attiene al presente piano si terrà conto esclusivamente al credito della BCC NPLS 2000 srl riguarda riferibile agli odierni istanti mentre non verranno prese in considerazione le ipoteche poste a garanzia dei crediti vantati dall'avv. _____ e dall'avv. _____ in quanto riferibili a



poste debitorie del signor _____ e iscritte solamente sulla quota di proprietà di quest'ultimo, pari al 25% dell'immobile staggito.

3.2 Debiti chirografari

Risulta a debito la somma pari ad € 281,97, a nome di Deffendi Rosina, derivante dalla notifica della cartella esattoriale n. 0502019000161163500.

Preme sottolineare che i ricorrenti, oltre a quanto sopra indicato non hanno contratto ulteriori debiti e qualora la presente procedura si concludesse con esito positivo, _____ **ambedue percettori di un reddito lavorativo (di cui si dirà meglio *infra*), sono disponibili a contribuire alla corresponsione di quanto stabilito.**

PROPOSTA AI CREDITORI

Verificata l'impossibilità di procedere al regolare pagamento del debito in unica soluzione, vista la risoluzione del contratto di mutuo, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 28/2023 Es. Imm. Trib. Gorizia sull'immobile prestato in garanzia, i ricorrenti si sono determinati a adire Codesto Ecc.mo Tribunale per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

L'art. 67 comma 4 D. Lgs. n. 14/2019 prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, **come attestato dall'OCC.**

La proposta si fonda sulla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del sovraindebitamento come indicati nei paragrafi precedenti.

Il D. Lgs n. 14/2019 non prevede un limite massimo di durata della procedura. Si propone, pertanto, un piano di 10 anni con cui verrà data attuazione ai pagamenti in n. **120 rate mensili dell'importo di € 650,00 per complessivi € 78.000,00.**



Come accennato al paragrafo precedente, le garanzie per rispettare e adempiere al presente piano di rientro di 10 anni, vengono individuate nel

retribuzione media mensile di circa € 1.600,00 (doc. 11).

na già attivato la procedura per richiedere l'assegno di disoccupazione per i mesi in cui non svolge attività lavorativa, inoltre lo stesso ha già preso accordi con per la stagione primaverile – estiva 2024.

Mentre,

con una retribuzione media mensile di € 400,00 / 450,00 (doc. 12).

Nel piano verranno presi in considerazione al fine della quantificazione totale della massa passiva anche i crediti di natura prededucibile dell'O.C.C. e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2, c.c. del sottoscritto avv. Gianpaolo Galopin che ha assistito l'istante nella fase preliminare della procedura, nella formulazione dell'istanza per la nomina dell'O.C.C. e nella stesura della proposta di accordo ai creditori.

Il compenso del legale dell'istante è stato quantificato in euro 2.500,00 quale compenso medio della tariffa forense per i procedimenti di volontaria giurisdizione (scaglione da € 52.001 ad € 260.000), comprese spese generali ed oneri di legge.

Allo scopo di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, si propone il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2, c.c., e in misura parziale del credito ipotecario.

Alla data della presente, oltre alla presente procedura esecutiva, non risultano pendenti presso il Tribunale di Gorizia cause attive e/o passive civili, amministrative e/o tributarie a favore e/o carico dell'istante né procedure esecutive.



Posto che i debitori non sono titolari di altri beni liquidabili e che le uniche entrate sono rappresentate dalla pensione di Deffendi Rosina, pari a circa € 1.415,00 mensili; le spese per far fronte ai bisogni personali sono stimate in circa € 792,00 mensili, come da prospetto di dettaglio allegato al presente ricorso.

Nella relazione dell'OCC vengono indicate le Tabelle, che qui di seguito di riportano, con i valori dell'attivo e del passivo relativo al presente ricorso, con la prevedibile percentuale di tacitazione dei creditori:

attivo:

descrizione	importo	Osservazioni
Disponibilità liquide in banca	0,00	Importo irrisorio non computato
Realizzo liquidazione	0,00	Nessuna
Versamenti eccedenze mensili (€ 650,00* 120 mesi)	78.000,00	Nessuna
Apporto finanza esterna	0,00	
Totale attivo	78.000,00	

Passivo:

descrizione	importo	Osservazioni
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	10.052,73	Importo irrisorio non computato
Debiti ipotecari	71.223,60	Nessuna
Debiti privilegiati	0,00	Nessuna
Debiti chirografari	281,97	
Totale passivo	81.558,30	
Debiti derivanti da fidejussioni	0,00	

Prevedibile percentuale di tacitazione per i creditori del piano del consumatore

Di seguito si riepilogano le percentuali di pagamenti in favore dei creditori che, in base alle attività liquidabili che risultano oggi disponibili, si prevede di poter soddisfare:

descrizione	importo	Percentuale di soddisfazione
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	10.052,73	100%
Debiti ipotecari	71.223,60	95,40%
Debiti privilegiati	0,00	0,00%
Debiti chirografari	281,97	0,00%
Totale passivo	81.558,30	95,64%
Debiti derivanti da fidejussioni	0,00	



La complessiva somma di € 78.000,00 viene pertanto messa a disposizione dei creditori consentendo:

-la soddisfazione delle spese di procedura in prededuzione e privilegiate ex art. 2751 bis n. 2, c.c. che si stimano in complessivi € 10.052,73 (compenso del professionista con funzione di OCC come da preventivo pari ad € 7.352,73 comprensivi di contributo unificato per € 366,00 già versato, imposta di registro pari ad € 200,00, compenso dello scrivente procuratore per € 2.500,00)

- i restanti € 71.223,60 rimangono a disposizione per la soddisfazione dei creditori nella seguente misura:

95,40 % al creditore privilegiato BCC NPLS 2020 S.r.l. per complessivi € 67.947,31

CONVENIENZA DELL'ACCORDO

Stante l'incapienza del patrimonio dei ricorrenti, la proposta di accordo prevede una falcidia minima dei creditori garantiti da privilegio e garantisce un soddisfacimento quasi totale, e comunque superiore rispetto a quello che gli stessi potrebbero realizzare per il tramite della liquidazione dei beni e/o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Il principale aspetto di convenienza è quindi dato dall'importo mensile che i ricorrenti destineranno al ceto creditorio.

Si precisa altresì che esistono risorse provenienti da finanza esterna da destinare ai creditori. Infatti, come affermato in precedenza, sia

che , essendo ambedue lavoratori, sono disponibili a contribuire al pagamento delle rate previste dal piano di rientro.

Con specifico riferimento all'abitazione di Fogliano si evidenzia che la situazione del mercato immobiliare risente da anni di una profonda crisi sociale ed economica, tanto da porre i beni in una fase ciclica di recessione. Ciò ha comportato un progressivo calo dei prezzi che si è fatto sentire sia nelle città di provincia che, a maggior ragione, nei piccoli Comuni.



Considerazioni specifiche derivano poi dal particolare tipo di procedura che impone di individuare il valore di realizzo dei beni con stime più contenute rispetto a quelle di mercato, legate soprattutto alla necessità di incardinare una vendita forzata in ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo con i creditori.

In ipotesi di procedura espropriativa sulla base dell'evidenza empirica (rapporti tra perizie di stima fallimentare e realizzi effettivi delle vendite riscontrati mediamente nelle procedure pendenti presso il Tribunale di Gorizia) è prassi considerare in sede di primo esperimento d'asta offerte pari al 75 % del valore degli immobili, successivamente ribassate di un ulteriore 25 % ad ogni incanto in base alle indicazioni dell'art. 571 c.p.c.. Considerando lo stato conservativo dell'immobile (vedi foto allegate alla perizia sub. 13) e la localizzazione scarsamente appetibile, è verosimile ritenere che la vendita richiederà almeno tre incanti. A riprova si evidenzia che la stessa perizia redatta dal CTU Geom. Cappelli nella procedura esecutiva immobiliare n. 28/2023 indica il valore del bene in € 89.000,00 (doc. 18).

Valutato inoltre il tempo necessario alla liquidazione del bene, si ritiene che la proposta di soddisfacimento formulata ai creditori sia più vantaggiosa rispetto alla liquidazione forzata dei beni del debitore.

La proposta presenta, pertanto, rilevanti vantaggi rispetto all'alternativa liquidatoria e soddisfa il requisito richiesto dall'art. 67 C.C.I.I..

Tanto premesso Deffendi Rosina e Cechet Mauro, *ut supra* rappresentati e difesi

CHIEDONO

che l'Ill.mo Sig. Giudice, espletate le formalità che riterrà opportune, Voglia accogliere la proposta per la ristrutturazione dei propri debiti secondo il piano di pagamento descritto.

Vogli altresì disporre che verso il Sig. Cechet Mauro e la Sig.ra Deffendi Rosina non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul



patrimonio de debitore da parte di eventuali creditori aventi titoli o cause anteriore, oltre a quelle già in essere.

Si allegano i seguenti documenti (già in atti):

1. Istanza nomina OCC dd. 17.07.2023
2. Decreto nomina OCC dd. 21.07.2023
3. Atto di precetto d.d. 24.11. 2022;
4. Decreto estinzione procedura esecutiva R.G.E. 66/2019 d.d. 17.09.2021;
5. Copia scambio mail con avvocato + copia bonifici effettuati da
6. Copia libretto autovettura di proprietà della Sig.ra Defendi;
7. Copia situazione debitoria Agenzia Entrate Riscossione Sig.ra Deffendi Rosina e Cechet Mauro;
8. Copia bonifici effettuati dal Sig. ;
9. Copia dichiarazione dei redditi Mod. 730 anno 2020, 2021 e 2022 Sig.ra Defendi Rosina;
10. Copia certificati dei carichi pendenti tributari Sig.ra Deffendi Rosina e Sig. Cechet Mauro;
11. Copia contratto di lavoro + copia cedolini retribuzione del Sig.
12. Copia contratto di lavoro + copia cedolini retribuzione della Sig.ra
13. Perizia immobile arch. Morra
14. Elenco movimenti Cechet Mauro
15. Elenco movimenti pensione Deffendi Rosina
16. Estratto conto Cechet Mauro 2018-2022
17. Elenco spese necessarie per il sostentamento
18. Perizia CTU geom. Cappelli Es. Immobiliare n. 28/2023
19. Relazione OCC.

Cormons, lì 30.11.2023

Avv. Gianpaolo Galopin

In ossequio alle indicazioni del G.D., lo scrivente avv. Marco Mizzon dichiara di aver epurato la presente proposta e piano occultando i dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale e i dati riferiti a soggetti terzi non qualificabili tecnicamente come parti nella presente procedura.

Gorizia 02.04.2024

avv. Marco Mizzon

